



COMUNE DI PIZZOLI

cap. 67017 - Prov. di L'Aquila - Tel. 0862/ 975591 - Fax 0862/ 977997 - C.F. 80007080668

ORIGINALE

Registro Generale n. 190

ORDINANZA N. 17 DEL 10-07-2017

Ufficio: UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: CHIUSURA VIA DELLA PRETURA DAL CIVICO 1 AL CIVICO 3 A DECORRERE DAL 11.07.2017 AL 14.07.2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

Vista la richiesta prot. 9919 del 07.07.2017 prodotta dal sig. Giuseppe Mililli nato a Capitignano il 10.01.1957 ed ivi residente in via San Domenico n. 150, in qualità di legale rappresentante della società Aterno Costruzioni s.r.l., con la quale chiede la chiusura di via della Pretura dal numero civico 1 al civico 3, per effettuare lavori di smontaggio del ponteggio in sicurezza sull'aggregato denominato "A05a - angolo Corso Sallustio, a decorrere dal 11.07.2017 al 14.07.2017;

Constato che non vi è intralcio alla circolazione stradale in quanto esistono percorsi alternativi;

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto sindacale di nomina del Responsabile dell'Area prot. 5946 del 28.7.2015;

Visto il parere del Responsabile dell'Area tecnica del 10.07.2017;

Ritenuto dover provvedere al fine di consentire il regolare svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità;

ORDINA

La chiusura di via della Pretura dal civico 1 al civico 3, a decorrere dal 11.07.2017 al 14.07.2017 .

DISPONE

Il provvedimento sia reso noto agli utenti mediante l'installazione in loco di idonea segnaletica stradale a cura dell'ufficio tecnico comunale.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che, in relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/92.

Il presente provvedimento se ne darà notizia mediante la pubblicazione nelle forme previste dalla vigente normativa in materia.

Il Responsabile del Procedimento
Mancini Mariella



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Ioannucci Fabrizio